



Seduta del

20 agosto 2019

Comunicata il

23 agosto 2019

Protocollo n.

600

Interpellanza Casutt-Derungs

concernente regolamentazioni coerenti relative ai contributi per l'assistenza fornita a persone portatrici di handicap

Risposta del Governo

Lo spunto per la revisione del contratto normale di lavoro cantonale per l'economia domestica (CSC 535.200; CNL GR) è stato dato dalla situazione di lavoro di migranti che svolgono attività di cura, spesso provenienti dall'Europa orientale, che vengono impiegate per fornire assistenza 24 ore su 24 a una persona (sovente anziana) e che vivono nella stessa economia domestica di quest'ultima, nonché dalla Confederazione, che su incarico del Parlamento ha dovuto affrontare la problematica e l'ha infine risolta con l'elaborazione di un contratto normale di lavoro (CNL) modello per contratti cantonali. Vi è necessità di agire in particolare per quanto riguarda la regolamentazione delle ore di presenza (reperibilità). Al fine di garantire un reddito a copertura dei bisogni primari è previsto che vengono computate almeno sette ore di lavoro al giorno, se il rapporto tra ore di lavoro e ore di presenza è fortemente sproporzionato. Si prevede inoltre di indennizzare anche le ore di presenza. A tale proposito è stata ripresa in sostanza la raccomandazione della Confederazione. I CNL cantonali hanno però soltanto carattere dispositivo e trovano applicazione soltanto se non è stata concordata una regolamentazione divergente. La Confederazione ha fissato già con effetto al 1° gennaio 2011 degli stipendi minimi vincolanti per attività domestiche prestate in un'economia domestica privata (soprattutto pulizia, fare il bucato, fare la spesa, cucinare, aiuto nell'assistenza ai figli, persone anziane e malati nonché sostegno a persone anziane e malati nella gestione della vita quotidiana). Grazie al contributo per l'assistenza dell'assicurazione per l'invalidità (AI) è possibile finanziare le prestazioni di persone impiegate dalla persona portatrice di handicap mediante contratto di lavoro (modello del datore di lavoro). L'effettivo fabbisogno di aiuto viene fissato individualmente in nove settori diversi e a seconda dell'handicap o del settore esso è limitato a un numero di ore massimo al mese. La tariffa oraria varia tra 33.20 franchi e 49.80 franchi. Per il servizio notturno (quale uno dei nove settori) vengono versati tra 11.05 franchi e 88.55 franchi. Dato che il fabbisogno di aiuto e i contributi per l'assistenza vengono fissati individualmente e i rapporti d'impiego sono diversi, non è possibile prevedere il numero di casi singoli nei quali l'applicazione del

CNL GR riveduto provocherebbe dei conflitti. Per quanto riguarda il servizio notturno, che attualmente interessa 16 persone nel Cantone, si ritiene che di norma il corrispondente contributo non sarà sufficiente per coprire i costi per gli stipendi previsti dal CNL GR riveduto.

In merito alla domanda 1: il CNL GR in fase di revisione non riguarda né più né meno rapporti di lavoro rispetto a prima. Il CNL GR si applica a lavoratori domestici in economie domestiche private conformemente al campo di applicazione descritto. A titolo di novità viene precisato che trova applicazione anche per l'assistenza 24 ore su 24 o per un'assistenza in misura analoga (ore di presenza incluse).

In merito alla domanda 2: un impiego conforme alla legge deve essere garantito da chi offre lavoro. Devono essere osservate le disposizioni cogenti del diritto federale. Il CNL GR non è di natura cogente; le regole contenute in esso trovano applicazione soltanto se non vengono concordate regolamentazioni scritte divergenti. Di conseguenza, qualora nel caso singolo i costi per gli stipendi previsti dal CNL GR non dovessero essere coperti dai contributi per l'assistenza, le persone che forniscono assistenza possono essere impiegate in modo conforme alla legge mediante contratti di lavoro individuali che divergono da determinate regole del CNL GR. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali raccomanda questa procedura nel suo "Opuscolo informativo sui contratti normali di lavoro" del 3 ottobre 2018. Oltretutto eccezioni per persone che forniscono assistenza previste dal CNL GR porterebbero allo stesso risultato di accordi divergenti fissati nel contratto di lavoro individuale. Quest'ultima variante va comunque privilegiata perché, invece di un'eccezione rigida generale, essa ammette soluzioni fatte su misure per ogni singolo caso. Un adeguamento del CNL GR verso un contributo per l'assistenza dell'AI che funziona per tutti i casi possibili sarebbe in fin dei conti contrario all'obiettivo della revisione del CNL GR, che prevede l'eliminazione di situazioni inaccettabili nell'assistenza 24 ore su 24. La Confederazione sta però esaminando un adeguamento della regolamentazione attuale relativa all'indennizzo di interventi notturni rifacendosi al proprio CNL modello, come annunciato in occasione della risposta all'interpellanza Quadranti (19.3158).

In merito alla domanda 3: nel quadro della procedura di consultazione relativa al CNL GR chiunque abbia reso attendibile un interesse ha potuto prendere posizione in merito. La AGILE.CH quale associazione mantello di 41 organizzazioni di auto-aiuto per persone portatrici di handicap si è ampiamente espressa in merito.



In nome del Governo

Il Presidente:

Dr. Jon Domenic Parolini

Il Cancelliere:

Daniel Spadin